

N. 2024/15277 sub 1 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **15277/2024** promosso da:

FANTONI S.P.A.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO

ALESSANDRO CALCATERRA

PANGUANETA S.P.A.

PARTE RICORRENTE

contro

CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 11 marzo 2025,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12 aprile 2024

- FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO (in breve FEDERLEGNOARREDO), in qualità di "consorziato aderente" al CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO (in breve il CONSORZIO),
- LEGNONORD S.P.A., FANTONI S.P.A. e PANGUANETA S.P.A., in qualità di "consorziati ordinari" del CONSORZIO e
- ALESSANDRO CALCATERRA, in qualità di consigliere direttivo del CONSORZIO,

hanno proposto impugnazione avverso **la delibera del consiglio direttivo del CONSORZIO del 19 febbraio 2024** - il cui verbale è stato comunicato e reso noto il successivo 14 marzo 2024 - con cui, in asserita violazione delle norme di legge e del CONSORZIO,

1. è stata deliberata l'ammissione di tre nuovi "consorziati aderenti" in aggiunta a quelli esistenti, ai quali sono stati conseguentemente attribuiti i diritti di nomina di propri rappresentanti sia nel consiglio direttivo, sia nei comitati tecnici del CONSORZIO;



2. è stato istituito un nuovo comitato tecnico “Pallet” con conseguente attribuzione ai nuovi consorziati aderenti di diritti di nomina di propri rappresentanti, con asserito grave stravolgimento di tutti gli esistenti diritti di nomina in capo ai consorziati aderenti, anche per quanto concerne gli altri comitati tecnici;
3. è stato aumentato l’emolumento del segretario generale dott. Cerullo.

Secondo gli attori le decisioni assunte dal Consiglio direttivo del Consorzio con la delibera del 19 febbraio 2024 impugnata sono illegittime, anti-statutarie e comunque invalide in quanto:

- con riferimento ai richiamati punti sub 1 e 2, assunte in violazione del contratto consortile, nonché dell’art. 2607 c.c., il quale impone che le decisioni consortili per le quali non vengano specificate regole maggioritarie e non vengano stabiliti diversi diritti decisionali devono essere assunte all’unanimità;
- con riferimento al punto sub 2, assunte, assunte senza il “voto favorevole dei consiglieri designati dai consorziati aderenti interessati all’iniziativa” come previsto dall’art. 17 dello Statuto consortile e, in particolare, “dei veri rappresentanti di FederlegnoArredo e delle sue associazioni interne”;
- con riferimento al richiamato punto 3, assunte con abuso della maggioranza.

Si è tempestivamente costituito in giudizio il CONSORZIO

- eccependo in via preliminare:
 - 1) l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnare ex art. 2606 c.c. quanto all’attore CALCATERRA, in quanto consigliere presente alla riunione del Consiglio Direttivo del 19 febbraio 2024 le cui determinazioni sono state in questa sede impugate;
 - 2) il difetto di rappresentanza processuale di FEDERLEGNOARREDO in capo al rappresentante Claudio Feltrin, decaduto dalla carica di Presidente in data 30 marzo 2023;
 - 3) la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alle società attrici LEGNONORD S.P.A., FANTONI S.P.A. e PANGUANETA S.P.A., e ciò secondo la stessa prospettazione di parte attrice, laddove assume che solo a FEDERLEGNOARREDO sia demandata la tutela dei consorziati aderenti;
- lamentando inoltre plurimi profili d’infondatezza nel merito delle contestazioni avversarie, attesa:
 - l’erroneità dell’affermazione degli impugnanti secondo cui ai consorziati aderenti spetterebbe in via esclusiva la nomina diretta dei componenti del consiglio direttivo del CONSORZIO;
 - l’infondatezza della tesi per cui l’ammissione di nuovi consorziati aderenti richiede il consenso unanime di tutti i consorziati aderenti già esistenti;
 - l’infondatezza della tesi secondo cui l’istituzione dei comitati tecnici di CONLEGNO e l’approvazione dei relativi regolamenti richiederebbe il consenso unanime (o a maggioranza) dei consorziati aderenti;



- l'inammissibilità dell'impugnazione delle deliberazioni del comitato esecutivo del 4 luglio 2023, le quali pure dovrebbero secondo gli attori ritenersi invalide allorché le loro domande dovessero essere accolte, ma che nei fatti non sono mai state oggetto di apposita impugnazione;
- l'infondatezza della domanda relativa all'annullamento della deliberazione sul compenso del segretario generale di CONLEGNO;
- concludendo, dunque, per il rigetto dell'impugnazione proposta *ex adverso*.

Differita la prima udienza *ex art. 171 bis*, comma 3 c.p.c. al 21 gennaio 2025 e depositate da tutte le parti le memorie integrative *ex art. 171 ter*, numeri 1 e 2 c.p.c., FEDERLEGNOARREDO, FANTONI S.P.A., PANGUANETA S.P.A. e Alessandro CALCATERRA hanno richiesto, con ricorso cautelare in corso di causa *ex art. 2378 c.c.*, la sospensione della delibera impugnata,

- insistendo, quanto al *fumus boni iuris*, per l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alle società attrici LEGNONORD S.P.A., FANTONI S.P.A. e PANGUANETA S.P.A. *ex adverso* sollevate nel giudizio di merito e per l'illegittimità della delibera impugnata per i motivi ivi dedotti;
- deducendo, quanto al *periculum in mora*, che la delibera impugnata è sintomatica dell'illecito intento di alcuni consorziati ordinari di escludere FEDERLEGNOARREDO dal CONSORZIO, "*privandola di qualunque rappresentanza sia nel consiglio direttivo, sia nei comitati tecnici*".

In data 7 marzo 2025 si è costituito nel sub procedimento instaurato sulla richiesta di sospensione il CONSORZIO al fine di contrastare le domande avverse

- rilevando la presenza nell'istanza cautelare avversaria di repliche e allegazioni che avrebbero dovuto essere proposte nelle memorie integrative del processo di merito;
- insistendo, quanto al requisito del *fumus boni iuris*, per la legittimità della delibera impugnata;
- precisando in punto di *periculum in mora* che:
 - o le deduzioni dei ricorrenti comunque infondate si riducono a mere tautologie,
 - o l'iniziativa avversaria giunge al termine del procedimento di merito ed è chiara espressione della prolungata e ingiustificata inerzia dei ricorrenti.

All'udienza di comparizione i difensori delle parti hanno esposto le rispettive posizioni, insistendo nelle reciproche domande.

All'esito del contraddittorio il Tribunale reputa che le eccezioni preliminari svolte dal CONSORZIO di decadenza e di difetto di legittimazione attiva impediscano l'esame nel merito delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione e comportino il rigetto della istanza di sospensione degli effetti della delibera impugnata.

Le eccezioni vengono prese in esame secondo l'ordine di cui sopra.

1) Alessandro CALCATERRA ha agito quale componente del Consiglio direttivo del CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO e dunque quale consigliere pacificamente presente



alla riunione del Consiglio Direttivo del 19 febbraio 2024 le cui determinazioni sono state in questa sede impugnate (doc. 6).

Il termine per l'impugnazione scadeva dunque per tutti i consiglieri presenti nei trenta giorni successivi (20 marzo 2024).

L'atto di citazione è stato notificato solo in data 12 aprile 2024, dunque Alessandro CALCATERRA è incorso nella decadenza di cui al secondo comma dell'art. 2606 c.c., norma che disciplina l'impugnazione delle "delibere consortili" e che deve ritenersi applicabile in via analogica anche all'impugnazione delle delibere degli organi direttivi del consorzio, in mancanza di una altra specifica previsione. L'art. 2606 secondo comma c.c. espressamente fa decorrere il termine per l'impugnazione per i "consorzianti assenti" dalla comunicazione della delibera (o dall'iscrizione della stessa a Registro imprese) in tal modo lasciando intendere che il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dal giorno della delibera stessa per i "consorzianti presenti".

2) Appare altresì fondata l'eccezione sollevata dal CONSORZIO resistente di difetto di poteri di rappresentanza in capo a Claudio Feltrin, che ha agito nel presente giudizio quale Presidente di FEDERLEGNOARREDO, sottoscrivendo la procura alle liti.

Non si ravvisano infatti sufficienti ragioni per discostarsi dalle decisioni già rese sulla medesima questione sia dal Tribunale di Roma (ordinanza 13 ottobre 2023) sia da questo Tribunale (ordinanza collegiale sezione prima 29 luglio 2024) ove viene richiamata la decisione del Collegio dei Probiviri di Confindustria del 30 marzo 2023 con la quale viene dichiarato cessato il mandato di Claudio Feltrin quale Presidente di FEDERLEGNOARREDO.

Si tratta di delibera del Collegio dei Probiviri che non risulta essere stata né sospesa né revocata dall'organo che l'ha adottata. Allo stesso modo non risulta che il competente organo di FEDERLEGNOARREDO abbia provveduto a confermare o rinominare lo stesso nella carica di Presidente, a tal fine non apparendo in alcun modo idonea la dichiarazione prodotta in causa in data 30 settembre 2024 a firma del vice-presidente di Confindustria (doc. 19 di parte attrice), attestante il "*venir meno dei presupposti dei precedenti provvedimenti del Collegio Speciale dei Probiviri confederali*", in mancanza di delibere o altre determinazioni degli organi competenti successive alla pronuncia di decadenza, in merito all'investitura di Claudio Feltrin.

3) Infine, appare fondata – ai fini che qui rilevano - anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alle società attrici LEGNONORD S.P.A., FANTONI S.P.A. e PANGUANETA S.P.A., trattandosi di consorzianti c.d. "ordinari", rispetto alla posizione dei quali non è dato ravvisare – dalla lettura di tutti gli atti di causa – alcuna specifica doglianza relativa a diritti ad essi facenti capo lesi direttamente dalla delibera del Comitato direttivo impugnata,

- avendo gli attori impostato tutte le proprie tesi difensive sulla tutela dei Consorziati aderenti, e sulla lesione dei diritti speciali asseritamente riconosciuti dallo Statuto del CONSORZIO a tale categoria di consorzianti.

In questo caso la norma cui fare riferimento, sempre applicando i principi dell'analogia, è l'art. 2388 c.c. – che, pur disciplinando l'impugnazione delle delibere dell'organo amministrativo delle s.p.a., è considerata norma avente portata generale che detta i principi di riferimento in materia di impugnazione delle delibere degli organi esecutivi non solo delle società, ma anche di enti e



associazioni (in questo senso Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10188 del 10/05/2011 est. Rordori e la costante giurisprudenza di questa Sezione, *inter alias* Tribunale Milano, 28 giugno 2023) .

La richiesta di sospensione della delibera impugnata deve essere dunque rigettata.

Le spese relative alla presente fase verranno regolate all'esito del Giudizio di merito trattandosi di procedimento in corso di causa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Milano, 30 luglio /2025

Il Giudice
Maria Antonietta Ricci

